



Ministero della cultura

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 2/2022

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI DEPOSITO DELLE OPERE AMMESSE
AI BENEFICI DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, NONCHÉ IN MATERIA DI
COSTITUZIONE DELLA RETE NAZIONALE DELLE CINETECHE**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 28 marzo 2022;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTO il decreto ministeriale 17 giugno 2020, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO l'articolo 7, commi 5 e 6, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi dei quali "*Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.*" e "*Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete ad parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.*";

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale Cinema e audiovisivo pervenuta in data 22 marzo 2022 sullo schema di modifiche al decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";

ESAMINATI gli atti;



Ministero della cultura

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

CONSIDERATO che, nel riferirsi a tutte le opere a partire dai tre anni successivi al deposito della copia campione nella Cineteca Nazionale, vale a dire dall'inizio della loro circolazione, lo schema di decreto prevede una meritoria attività di divulgazione e promozione del patrimonio cine-audiovisivo italiano, non solo storico ma anche contemporaneo;

RILEVATO che le attività previste, sia attraverso la proiezione in sala, sia attraverso la piattaforma di *e-learning*, sono giustamente definite senza scopo di lucro, ma sono a pagamento per l'utente finale, e configurano pertanto l'esistenza di proventi (ricavi netti);

CONSIDERATO che lo schema di decreto non riguarda esclusivamente la promozione del patrimonio cine-audiovisivo riferito alle sole opere cinematografiche ma anche la valorizzazione di archivi cartacei e di tutta la documentazione pertinente il settore, come chiarito dall'art. 8, comma 4, del medesimo schema, secondo il quale "La rete delle Cineteche promuove altresì la partecipazione alla rete da parte di enti pubblici e privati titolari di raccolte di pellicole cinematografiche, supporti audiovisivi, archivi cartacei in cui sono presenti documenti pertinenti al settore cinematografico ed audiovisivo."

RILEVATO che oltre alle Cineteche come definite dallo schema di decreto, anche diversi altri enti, più comunemente denominati "Mediateche", si occupano diligentemente della conservazione, catalogazione e valorizzazione dell'immenso patrimonio cartaceo del nostro Paese e che sarebbe meritevole comprenderli nella Rete Nazionale, previa verifica del possesso dei necessari requisiti;

CONSIDERATO che le sale cinematografiche sopportano costi generali fissi per consentire la partecipazione fisica di studenti alle proiezioni, a differenza delle piattaforme di *e-learning*, e che ne deriva una disparità di condizioni;

RILEVATA l'opportunità di compensare la disparità economica tra la messa a disposizione del prodotto audiovisivo sulle piattaforme di *e-learning* e nelle sale cinematografiche attraverso la previsione della possibilità da parte dei gestori delle sale di applicare una bigliettazione per la copertura dei costi di accesso alla sala;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. Al fine di non compromettere, per i titolari dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, lo sfruttamento commerciale naturale, e di garantire il recupero dei costi di restauro e ogni altro costo di organizzazione delle rassegne, sia in sala, inclusa quindi la remunerazione dell'esercente interessato, sia attraverso piattaforma di *e-learning*, si raccomanda di:

- limitare le possibilità di sfruttamento alla sola utilizzazione in sale cinematografiche, attraverso sbigliettamento, e all'utilizzazione su piattaforma *e-learning*, in modo da tenere conto del fatto che per alcune opere, quali film o stagioni successive di serie, il termine di tre anni non consente neppure la conclusione del ciclo di primo sfruttamento economico, soprattutto se questa attività è prevista anche all'estero;



Ministero della cultura

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

- evidenziare che si tratta di attività senza scopo di lucro e che quindi eventuali ricavi netti (proventi, quindi profitti), una volta recuperati tutti i costi di restauro dell'opera e di organizzazione della rassegna e dell'iniziativa, devono (e non solo possono) essere ripartiti in quota tra titolari dei diritti e Cineteca, e non essere riservati esclusivamente a quest'ultima.

A tal fine si propongono le seguenti riformulazioni:

- dell'art. 8-bis, comma 2, dello schema di decreto, come segue: *“Gli eventuali ricavi da vendita di biglietti derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono prioritariamente destinati alla copertura dei costi sostenuti dalla Cineteca nazionale per il restauro, la conservazione e la digitalizzazione delle opere oggetto dell'iniziativa, nonché dei costi sostenuti per l'organizzazione dell'iniziativa stessa. Eventuali ricavi eccedenti la copertura dei suddetti costi devono essere destinati in misura da stabilirsi con apposito decreto del Direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo ai titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera interessata e alla Cineteca nazionale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.”*
- Dell'art. 8-quater, comma 4, dello schema di decreto, come segue: *“Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione con i titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera interessata degli eventuali ricavi derivanti dall'accesso al portale o ad altre iniziative di e-learning a pagamento.”*

2. Per valorizzare in particolare gli enti territoriali che investono risorse nella conservazione del patrimonio conservato nelle Mediateche regionali, si raccomanda di includere nel campo di applicazione dello schema di decreto anche le Mediateche che si occupano delle attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione degli archivi cartacei in cui sono presenti documenti pertinenti al settore cinematografico ed audiovisivo.

A tal fine si propongono le seguenti riformulazioni:

- dell'art. 8, comma 2, lett. a), dello schema di decreto, come segue: *“detengano e custodiscano un patrimonio filmico / audiovisivo su qualsiasi supporto e materiale editoriale e cartaceo dichiarato di pubblico interesse”;*
- aggiungere le parole, secondo i casi, *“e / o Mediateca”* e *“e / o Mediateche”* dopo rispettivamente le parole *“Cineteca”* e *“Cineteche”* in tutti gli articoli dello schem

3. Nell'ottica di creare condizioni di maggiore equilibrio tra i gestori delle sale cinematografiche e le piattaforme di *e-learning* quanto ai costi per la fruizione delle opere messe a disposizione del pubblico nell'ambito della Rete nazionale, si raccomanda di prevedere la possibilità per i gestori delle sale di chiedere la copertura dei costi di accesso alla sala.

A tal fine si propongono le seguenti riformulazioni:

- aggiungere il seguente comma 3 all'art. 8-bis dello schema di decreto: *“Per le proiezioni di cui al comma 1 del presente articolo i gestori delle sale potranno praticare un costo di accesso alla sala al fine di coprire i costi di gestione generale senza che ciò possa essere identificata*



Ministero della cultura

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

come attività di lucro. La Direzione generale Cinema e audiovisivo determina il costo massimo di accesso nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 4."

- aggiungere all'articolo 4, comma 3, dopo le parole "altri enti a carattere culturale, le seguenti:
", nonché con i gestori delle sale come definite all'articolo 2, comma 2, lettera g)-bis,".

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura.

Roma, 28 marzo 2022

IL PRESIDENTE

Stefano Rulli